



**PROCEDURA PER ESERCIZIO DIRITTI DI ACCESSO DEGLI
INTERESSATI
(artt. 7- 15 - 16 - 17 - 18 - 21)**

| | |
|-----------|---|
| adozione: | Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 giugno 2023. |
|-----------|---|

Sommario

| | |
|--|---|
| 1. Obiettivo Del Documento..... | 3 |
| 2. Principi Generali | 3 |
| 3. Ambito Di Applicazione..... | 3 |
| 4. Tipologia Di Diritti..... | 3 |
| 4.1 Diritto Di Revoca Del Consenso (Art. 7) | 3 |
| 4.2 Diritto Di Accesso Ai Dati (Art. 15)..... | 3 |
| 4.3 Diritto Di Rettifica Dei Dati (Art. 16)..... | 4 |
| 4.4 Diritto Alla Cancellazione Dei Dati (Cd. "Diritto All'oblio" - Art. 17)..... | 4 |
| 4.5 Diritto Alla Limitazione Del Trattamento (Art. 18) | 5 |
| 4.6 Diritto Alla Portabilità Dei Dati (Art. 20)..... | 5 |
| 4.7 Diritto Di Opposizione Al Trattamento (Art. 21) | 6 |
| 4.8 Diritto Di Opposizione A Processo Decisionale Automatizzato, Compresa La Profilazione (Art. 22)..... | 6 |
| 5. Modalità Per L'esercizio Dei Diritti – Principi Generali..... | 6 |
| 6. Processo Di Gestione Dell'esercizio Dei Diritti Degli Interessati | 7 |

1. Obiettivo Del Documento

La finalità del presente documento è quella di definire le attività, i ruoli e le responsabilità che Generalfinance, in qualità di Titolare del trattamento, pone in essere per la gestione delle richieste ricevute da parte dei soggetti interessati - come definiti all'interno del documento "Introduzione al Regolamento EU 679/2016" (" Il documento di Introduzione") - per l'esercizio dei propri diritti in accordo ai requisiti normativi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR") e dalle applicabili disposizioni in materia di privacy, al fine di garantire il puntuale ed esaustivo riscontro agli Interessati.

2. Principi Generali

Il GDPR, all'art.7 e agli artt. 15-22, individua alcuni specifici diritti - anch'essi in dettaglio illustrati nel documento di Introduzione - per l'interessato imponendo al Titolare l'adozione di misure appropriate al fine di consentire a quest'ultimo l'agevole esercizio degli stessi ed ottenere un riscontro che, nel possibile, risulti conciso, trasparente, intelligibile, espresso con un linguaggio chiaro e tempestivo.

3. Ambito Di Applicazione

La presente procedura si applica a tutte le istanze degli interessati che pervengono a Generalfinance ai fini dell'esercizio dei diritti da parte degli stessi ed è destinata a tutti i soggetti che prendono parte alla gestione ed evasione del procedimento.

Come richiamato sopra, ed illustrato quindi nel documento di Introduzione, per "interessati" si intendono tutte quelle categorie di soggetti cui fanno riferimento i dati personali trattati da Generalfinance, tali da renderli identificati o identificabili.

4. Tipologia Di Diritti

Le disposizioni del GDPR prevedono come diritti degli interessati:

- diritto di revoca del consenso
- diritto di accesso ai dati
- diritto di rettifica
- diritto di cancellazione (cd. "diritto all'oblio");
- diritto alla limitazione del trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto di opposizione al trattamento di profilazione (o a qualsiasi altro processo decisionale automatizzato).

4.1 Diritto Di Revoca Del Consenso (Art. 7)

L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso precedentemente rilasciato per una specifica finalità.

4.2 Diritto Di Accesso Ai Dati (Art. 15)

L'Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare la conferma che presso la sua struttura sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. Il diritto di accesso consiste nel diritto di conoscere e ottenere una comunicazione in relazione a:

- a) le finalità del trattamento - vale a dire l'indicazione del/i motivo/i per i quali i dati sono trattati (es. obblighi di legge);
- b) la natura dei dati personali coinvolti nel trattamento (es. nome e cognome, data di nascita, etc.);
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, indicando inoltre se la comunicazione dei dati comporta un trasferimento extra-Ue degli stessi (es. soggetti esterni);
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) qualora i dati non siano raccolti direttamente presso l'Interessato, le informazioni circa la fonte da cui i dati personali dell'Interessato sono tratti (es. registri pubblici, terze parti);
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato (vale a dire una decisione basata unicamente su un'elaborazione automatizzata di dati personali), compresa la profilazione, nonché informazioni circa la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze di un simile trattamento per l'Interessato.

Con l'introduzione del GDPR, il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le "modalità" del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

Il Garante Privacy italiano oltre a raccomandare il rispetto delle prescrizioni relative alla modalità di esercizio di questo e degli altri diritti, suggerisce che i titolari possono consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali (cfr. considerando 63).

4.3 Diritto Di Rettifica Dei Dati (Art. 16)

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:

- la rettifica e/o l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano qualora siano inesatti;
- l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

4.4 Diritto Alla Cancellazione Dei Dati (Cd. "Diritto All'oblio" - Art. 17)

L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, qualora si applichi una delle seguenti condizioni:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento rilasciato per una o più specifiche finalità (es. raccolta di dati sensibili/particolari) e non sussiste altra base giuridica per trattare i dati;
- c) l'Interessato si oppone al trattamento dei suoi dati personali basato sul legittimo interesse del Titolare o su motivi di interesse pubblico e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo di legge (nazionale o dell'UE);
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione (es. internet) relativi a minori di età inferiore a 16 anni.

Il diritto cosiddetto "all'oblio" si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati personali dell'interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" (cfr.art. 17, paragrafo 2).

Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), del Codice Privacy, poiché l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento (cfr. art. 17, paragrafo 1).

4.5 Diritto Alla Limitazione Del Trattamento (Art. 18)

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare una restrizione (limitazione) al trattamento dei dati solo quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- l'Interessato contesta l'esattezza dei dati personali – per il periodo di tempo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione chiedendo che ne sia limitato l'utilizzo;
- i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento e l'esercizio di difesa in sede giudiziaria, benché il Titolare non ne abbia più bisogno;
- l'Interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica relativa alla prevalenza dei legittimi motivi del Titolare rispetto a quelli dell'Interessato.

I dati personali soggetti a limitazione possono essere trattati solo con il consenso dell'interessato o per l'accertamento e l'esercizio di diritti in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico.

In via generale i dati personali sottoposti a limitazione sono temporaneamente trasferiti verso altro sistema di trattamento, al fine di renderli inaccessibili agli utenti.

Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al "blocco" del trattamento di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del Codice Privacy: in particolare, è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare).

Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, interesse pubblico rilevante).

Il Garante Privacy raccomanda che in caso di esercizio del diritto alla limitazione, il dato personale in questione sia "contrassegnato" in attesa di determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure idonee a tale scopo.

4.6 Diritto Alla Portabilità Dei Dati (Art. 20)

L'Interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento qualora:

- il trattamento si basi sul consenso espresso per una o più specifiche finalità o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato (quindi non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare, per esempio);
- il trattamento ha ad oggetto i dati che siano stati "forniti" dall'interessato al titolare (cfr. considerando 68);
- il trattamento sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o delle relative misure precontrattuali (es. dipendente in relazione al contratto di lavoro);

- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (quindi non si applica agli archivi o registri cartacei).

Nel richiedere la portabilità dei dati, l'Interessato ha anche il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, ove tecnicamente fattibile.

Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento, anche se non è del tutto sconosciuto ai consumatori (si pensi alla portabilità del numero telefonico).

Si tratta di un diritto particolarmente attenzionato. Difatti, il Gruppo "Articolo 29" ha pubblicato recentemente linee-guida specifiche dove sono illustrati e spiegati i requisiti e le caratteristiche del diritto alla portabilità con particolare riguardo ai diritti di terzi interessati i cui dati siano potenzialmente compresi fra quelli "relativi all'interessato" di cui quest'ultimo chiede la portabilità (versione italiana con le relative FAQ disponibile qui: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita).

Al riguardo, si ricordano i numerosi provvedimenti con cui l'Autorità ha indicato criteri per il bilanciamento fra i diritti e le libertà fondamentali di terzi e quelli degli interessati esercitanti i diritti di cui all'art. 7 del Codice (si vedano, fra molti, doc. web n. 3251012 e, con riguardo all'attività bancaria in generale, doc. web n. 1457247).

Poiché la trasmissione dei dati da un titolare all'altro prevede che si utilizzino formati interoperabili, i titolari che ricadono nel campo di applicazione di questo diritto dovrebbero adottare sin da ora le misure necessarie a produrre i dati richiesti in un formato interoperabile secondo le indicazioni fornite nel considerando 68 e nelle linee-guida del Gruppo "Articolo 29".

4.7 Diritto Di Opposizione Al Trattamento (Art. 21)

L'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare:

- al trattamento dei dati personali che lo riguardano per scopi di interesse pubblico o per legittimo interesse, compresa la profilazione.

Il Titolare è tenuto a confrontare gli interessi dell'Interessato rispetto ai propri al fine di dimostrare la sussistenza dei motivi che consentono e legittimano il trattamento. Qualora il confronto stabilisca la prevalenza delle ragioni dell'Interessato, il Titolare dovrà astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali;

- ai trattamenti di marketing diretto, compresa la profilazione, se connessa all'attività di marketing diretto.

4.8 Diritto Di Opposizione A Processo Decisionale Automatizzato, Compresa La Profilazione (Art. 22)

L'Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (es. rifiuto automatico di una domanda di credito online o effettuazione di pratiche di recruiting elettronico senza interventi umani).

5. Modalità Per L'esercizio Dei Diritti – Principi Generali

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del regolamento.

Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.

Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere all'interessato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art. 12.5), a differenza di quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest'ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3).

La risposta fornita all'interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.

Come in passato, anche ora il Titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti (artt. 15-22), il responsabile è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera e).

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato, ma possono esservi eccezioni (si veda il paragrafo "Cosa cambia"). Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l'interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee (si vedano, in particolare, art. 11, paragrafo 2 e art. 12, paragrafo 6).

Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal regolamento, ma solo sul fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (si vedano, in particolare, art. 17, paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e art. 89 - trattamenti per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica).

È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che – a differenza di quanto attualmente previsto – dovrà avere per impostazione predefinita forma scritta (anche elettronica). Potranno risultare utili le indicazioni fornite dal Garante nel corso degli anni con riguardo all'intelligibilità del riscontro fornito agli interessati e alla completezza del riscontro stesso [si vedano varie decisioni relative a ricorsi contenute nel Bollettino dell'Autorità pubblicato qui: doc. web n. 766652, e più recentemente, fra molti, doc. web n. 1449401 in materia di dati sanitari, ovvero doc. web n. 1290018 in materia di dati telematici].

Quanto alla definizione eventuale di un contributo spese da parte degli interessati, che il regolamento rimette al titolare del trattamento, l'Autorità intende valutare l'opportunità di definire linee-guida specifiche (anche sul fondamento delle determinazioni assunte sul punto nel corso degli anni: si veda in particolare la Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004), di concerto con le altre autorità Ue, alla luce di quanto prevede l'Art. 70 del regolamento con riguardo ai compiti del Board.

6. Processo Di Gestione Dell'esercizio Dei Diritti Degli Interessati

Il modulo per l'esercizio dei diritti degli interessati è reperibile nella sezione Privacy del sito aziendale e deve essere ricevuto al seguente indirizzo mail privacy@generalfinance.it

Sulla base del diritto esercitato verranno coinvolti i seguenti soggetti interessati: l'Ufficio AML e Compliance (di seguito anche Ufficio Privacy) delegato alla gestione della materia privacy della Società (che coinvolgerà all'occorrenza le funzioni interne interessate) e se necessario il DPO.

L'istanza dell'interessato dovrà essere gestita dall'Ufficio Privacy nelle modalità di seguito schematizzate.

